

Risoluzione del Parlamento Europeo

LIBERTÀ D'INSEGNAMENTO NELLA COMUNITÀ EUROPEA

approvata il 14.3.84

N. 9:

«il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale».

IL PARLAMENTO EUROPEO

- a. viste le proposte di risoluzione presentate rispettivamente il 9.10.81 dall'On. Vié sulla Libertà d'insegnamento nella Comunità (doc. 1-585/81), il 25.5.83 dagli Onn. Sassano e altri sulla Libertà d'insegnamento in Europa (doc. 1-356/83) e il 6.1.83 dall'On. Horgan sull'istruzione pluriconfessionale (doc. 1-1085/82),
- b. vista la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione gioventù-cultura-educazione-informazione-sport (doc. 1-1456/83),
- c. nel riaffermare i principi stabiliti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10.12.1948, segnatamente all'art. 26 concernente il diritto all'istruzione e il diritto dei genitori di decidere in merito al tipo di formazione da dare ai propri figli, nonché dal Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 19.12.1966, specie dal suo art. 13 concernente il diritto di ciascuno all'istruzione e la libertà di aprire e gestire istituti d'istruzione,
- d. richiamandosi alla Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell'educazione adottata dalla 11° Conferenza Generale dell'UNESCO a Parigi del 14.12.1960 e più specificatamente agli artt. 4 e 5 della stessa, relativi all'uguaglianza di possibilità e di trattamento nel campo dell'istruzione e al rispetto della libertà dei genitori a scegliere per i propri figli istituzioni diverse da quelle gestite dalle pubbliche autorità,
- e. richiamandosi alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950, e in particolare all'art. 9 relativo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, nonché all'art. 2 del primo Protocollo aggiuntivo di detta Convenzione, del 20.3.82, relativo al diritto all'istruzione,
- f. in ossequio alla giurisprudenza in materia di diritto all'istruzione e di diritto dei genitori a decidere in merito all'istruzione dei figli della Corte Europea dei diritti dell'uomo, e segnatamente alla sentenza del 7.12.196, serie A, n. 26, che conferma il diritto inalienabile dei genitori alla libera scelta educativa per i propri figli, conformemente al Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- g. vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 5 aprile 1977 sulla tutela dei diritti fondamentali (1),
- h. vista la risoluzione del Parlamento del 7 luglio 1983 sulle scuole europee (2), avuto altresì riguardo alla situazione di accentuato pluralismo esistente in materia di istruzione negli Stati membri,
- i. considerando la prossima adesione della Spagna e del Portogallo,

(1) G.U. n. C 103 del 27 aprile 1977, oppure i trattati che istituiscono la CE 1978, pag. 214.

(2) G.U. n. C 307 del 14.11.1983, pag. 36.

chiede

I. che vengano riconosciuti i seguenti principi nell'ambito della Comunità europea:

1. *tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un'istruzione; tale diritto comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le proprie attitudini e capacità: i genitori hanno diritto di decidere in merito all'istruzione e al genere di insegnamento per i loro figli minorenni, secondo principi istituzionali comuni e le relative norme d'attuazione;*
2. *tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto all'istruzione e all'insegnamento senza discriminazioni di sesso, di razza, di convinzioni filosofiche o religiose, di nazionalità o di condizione sociale o economica;*
3. *per l'accesso ad una scuola che riceve fondi pubblici non devono essere determinanti le condizioni economiche dei genitori o le origini del fanciullo dal punto di vista sociale, razziale o etnico, ma le attitudini e le inclinazioni di quest'ultimo;*
4. *il sistema scolastico deve rispondere alle relative disposizioni della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, ai dettami del diritto comunitario concernenti soprattutto l'istruzione dei figli dei lavoratori migranti, come pure alla costituzione e alle esigenze culturali e sociali dello Stato membro in questione;*
5. *l'istruzione e l'insegnamento hanno per obiettivo il completo sviluppo della personalità, come pure un maggior rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;*
6. *la libertà di insegnamento e di istruzione deve essere garantita;*
7. *la libertà di insegnamento e di istruzione comporta il diritto di aprire una scuola e svolgervi attività didattica;*
 - *tale libertà comprende inoltre il diritto dei genitori di scegliere per i propri figli, tra diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l'istruzione desiderata; parimenti, ogni fanciullo deve poter frequentare una scuola che, sul piano formativo e didattico, non privilegi alcuna religione o concezione filosofica;*
 - *non può essere compito dello Stato raccomandare o privilegiare scuole confessionali in generale, oppure scuole ispirate ad una determinata confessione, né può lo Stato fare raccomandazioni o dare preferenze del genere a favore dell'istruzione non confessionale;*
 - *in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta. Compito dello Stato è di consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato all'uopo necessari;*
 - *il rispetto della libertà di coscienza si impone sia agli istituti pubblici che fanno direttamente capo all'autorità dello Stato che agli istituti parificati o convenzionati;*

8. *gli istituti di insegnamento fondati per libera iniziativa, che soddisfino alle condizioni oggettive indicate dalla legge per il rilascio dei diplomi, sono riconosciuti dallo Stato. Essi attribuiscono i medesimi titoli delle scuole statali;*
 9. *il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti e all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale;*
 - *a ciò non osta però che da parte degli istituti d'insegnamento fondati per libera iniziativa si esiga un certo contributo proprio, quale espressione della responsabilità propria e a sostegno della loro indipendenza;*
 0. *spera che i principi sopra esposti riguardanti la libertà d'istruzione verranno pienamente rispettati dalla Spagna e dal Portogallo, con la loro adesione alla Comunità;*
- I. che, per l'attuazione dei principi sopraelencati, vengano adottate le seguenti misure:**
- al fine di agevolare l'assunzione postscolastica di attività professionali, il Consiglio emana, deliberando, a norma dell'articolo 57 del Trattato CEE, direttive intese al reciproco riconoscimento di certificati, diplomi e altri titoli, ponendo su un piano di parità i titoli rilasciati dalle scuole statali e dalle scuole riconosciute dallo Stato; la Commissione deve vigilare affinché nell'applicazione di questa direttiva venga garantita tale libertà negli Stati membri;*
 - i Ministri della Pubblica Istruzione riuniti in sede di Consiglio adottano, al fine di garantire la libera e indiscriminata circolazione nella Comunità di quanti abbiano terminato gli studi — siano essi avvenuti in scuole statali o in scuole riconosciute dallo Stato —, adeguate raccomandazioni, onde raggiungere una equipollenza sostanziale fra titoli rilasciati da scuole statali e quelli rilasciati da scuole riconosciute dallo Stato;*
 - le procedure applicabili in caso di violazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici generali enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconosciuta dalla Comunità europea, si applicano anche in caso di violazione della libertà di istruzione;*
 - incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Ministri della Pubblica Istruzione, al Consiglio, alla Commissione e ai governi della Spagna e del Portogallo.*